



# COMUNE DI ZANE'

PROVINCIA DI VICENZA

## Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

I convocazione pubblica seduta

**Reg. n. 27**

Oggetto:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART. 24 D. LGS. N. 175/2016. INTEGRAZIONE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11/2017.**

Il giorno VENTISETTE del mese di SETTEMBRE DUEMILADICIASSETTE nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BERTI Roberto, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.

Fatto l'appello risultano:

BERTI ROBERTO	P	ZAVAGNIN ADALBERTO	P
BUSIN ALBERTO	P	DAL PONTE MONICA	P
CAMPO MARIA GIULIA	P	LANARO ALESSANDRA	AG
BORGIO FRANCESCA	Ag	BALASSO ANTONIO	P
BORTOLATTO MICHELA	P	LAZZARETTO GIOVANNI	P
BRAZZALE FLAVIO PALMINO	P	POZZER GIUSEPPE	P
GOZZER LUIGI	P	CAROLLO SILVIA	P
CAPPOZZO GIUSEPPE	P		

Presenti n. 13 assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.) è entrato in vigore il 23 settembre 2016 e ha creato una disciplina generale e organica in detta materia. L'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

- per il primo anno di vigenza del decreto, l'art. 24 prevede una revisione straordinaria delle partecipazioni che, per espressa volontà del legislatore, costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni adottato ai sensi del decreto legge 190/2014, riguarda tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero il 23 settembre 2016, e individua quelle che devono essere alienate;

- il termine per la ricognizione, in *funzione della revisione straordinaria della partecipazione*, è fissato al 30 settembre 2017;

### **Richiamato** l'art. 4 del decreto il quale stabilisce:

*1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

**Richiamato** l'art. 20 del decreto il quale stabilisce:

*“1. ...(omissis) Le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (omissis)...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

*a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*

*b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*

*d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*

*e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*

*f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*

*g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

*- ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, sin “società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio(..)tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**Richiamato** l'art. 24, comma 1, del medesimo decreto, il quale stabilisce che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data del 23 settembre 2016 in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono oggetto di un piano di riassetto mediante alienazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2015, con cui è stato approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 23/03/2016, con cui è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014;

**Richiamata** la delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 03/05/2017 avente per oggetto: "Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell'art. 24 d. lgs. n. 175/2016 - Aggiornamento del piano di razionalizzazione";

**Richiamata** la successiva delibera della Corte dei Conti – Sezione Autonomie- n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, che ha dettato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 ed approvato un piano *standard* a disposizione degli Enti locali quale ausilio nella redazione del piano;

**Ritenuto**, pertanto, integrare l'atto di ricognizione e di revisione del piano di razionalizzazione approvato nel 2015 utilizzando la modulistica messa a disposizione della Corte dei Conti e, quindi, conseguentemente integrare la precedente delibera del Consiglio Comunale n. 11/2017 con le apposite schede predisposte dalla Corte dei Conti;

**Considerato** che le disposizioni del Testo unico delle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica:

**Valutate** le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto** anche conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dal Comune di Zanè;

**Dato atto:**

- che l'ente ha predisposto un proprio **Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche**, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 03/05/2017;

- delle "linee di indirizzo per la revisione straordinaria", approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e che pertanto l'ente ha compilato le schede tecniche predisposte dalla Corte;

- che tali schede costituiscono un "**modello standard dell'atto di ricognizione**" che, secondo la Corte, deve "essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti";

**Ritenuto** approvare gli schemi di cui all'allegato A) che costituiscono revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune nonché aggiornamento al Piano di razionalizzazione, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del decreto;

**Ritenuta** la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

**Acquisito** il parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c.1, lettera b) n.3 del D.Lgs. n. 267/2000, depositato agli atti;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile del Responsabile del Responsabile Finanziario e di legittimità del Segretario Comunale;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Lazzaretto, Dal Ponte, Balasso), su n. 13 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano,

## **D E L I B E R A**

- 1) per tutto quanto sopra espresso e che si intende integralmente riportato, di integrare il Piano di revisione straordinaria delle società partecipate, già approvato dal Consiglio Comunale giusta deliberazione n. 11 del 03/05/2017 – con i nuovi schemi di cui alla deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, che costituisce aggiornamento al piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate, allegati A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale, di trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti copia della presente deliberazione e all'organismo previsto dall'art. 15 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

=====

UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO Ragioneria	UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
VISTO: si attesta la relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa	VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa	VISTO: parere favorevole sotto il profilo della legittimità
VISTO: si esprime parere favorevole per la regolarità contabile		

IL RAGIONIERE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dall'Alba dott.ssa Maria	F.to Dall'Alba dott.ssa Maria	F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

---

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Berti Roberto	F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE PER QUINDICI GIORNI DA OGGI ALL'ALBO PRETORIO

ZANE', LI' 29/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Cecchetto dott.ssa Maria Teresa

---



PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 giorni dal

DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

---